

F.A.Q. - LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT AI SENSI DELL'ART.178 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 E REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 171/2018 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 OTTOBRE 2017

1. Una controparte che ha un'esposizione in arretrato da oltre 90 giorni per un importo inferiore alle soglie di rilevanza, deve essere classificata a Non-Performing?

Se non sussistono altre valutazioni che inducono la Banca a ritenere che la controparte non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, quest'ultima non deve essere necessariamente classificata a Non-Performing.

La classificazione automatica a Non-Performing ha luogo se lo sconfinamento persiste in via continuativa per oltre 90 giorni e supera per importo entrambe le soglie stabilite dalle normative europee:

- Imprese: lo sconfinamento deve essere superiore a 500 euro (relativamente a uno o più finanziamenti in essere) e deve rappresentare al tempo stesso più dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa medesima verso la banca;
- Privati e piccole e medie imprese (da intendersi come le imprese che hanno esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro e/o fatturato / patrimonio attivo inferiore a 1,5 milioni di euro): lo sconfinamento deve essere superiore a 100 euro (relativamente a uno o più finanziamenti in essere) e deve rappresentare al tempo stesso più dell'1% del totale delle esposizioni del cliente medesimo verso la banca.

2. Come si calcolano i giorni di arretrato?

I giorni di arretrato (sconfinamento) si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati - anche parzialmente - corrisposti.

Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo.

3. Non è mai consentita la compensazione degli importi scaduti con i margini presenti su altre linee di credito?

La banca sarà tenuta a classificare la controparte in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito con margini ancora disponibili che potrebbero essere utilizzati al fine di compensare gli importi in arretrato in essere ed evitare in tal modo il passaggio a Non-Performing. L'EBA ha infatti espressamente escluso tale possibilità.

4. Per le obbligazioni congiunte (ad esempio, cointestazioni), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?

Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle obbligazioni congiunte.

Per contro, nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta sono classificati in stato di default, anche l'obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default.

5. In caso di ritardato incasso di pagamenti a favore del cliente utili per coprire importi arretrati, la banca deve comunque considerare il cliente in default?

Situazioni tecniche di arretrato, che sono tali in quanto riconducibili al malfunzionamento del sistema dei pagamenti o a errori nei processi informatici della banca, che comportino un ritardato o inesatto accredito del pagamento a favore del cliente, non ne determinano il default.

6. Come fa una posizione ad uscire dallo stato di default?

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default devono trascorrere almeno 90 giorni consecutivi dal momento in cui sono cessate le condizioni per classificare la controparte in default.